

SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO

Cod. servizio _____ **Lotto n.** _____

Tra

la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Viale Milano 78 -36100
Vicenza – Codice Fiscale e partita IVA 03419220243 – qui rappresentata dal
legale rappresentante, dott. _____, di seguito denominata SVT

E

la Società _____ con sede in
_____ Codice Fiscale e Partita IVA
_____ qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor
_____, di seguito denominata anche subaffidatario,

PREMESSO

- che la società SVT, ha in essere un contratto di servizio con la Provincia di
Vicenza (con il Comune di Bassano del Grappa per il Lotto 4), per
l'effettuazione del servizio di TPL;
- che a seguito di una momentanea contrazione di organico, la società SVT
trova difficoltà ad espletare direttamente taluni servizi di TPL nel territorio
della Provincia di Vicenza e contermini;
- che ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e del
contratto di servizio sopra citato SVT ha indetto una procedura aperta per il
sub affidamento di alcuni servizi;
- che in esito alla gara esperita la società _____ è risultata aggiudicataria del
servizio in oggetto;
- che con lettera prot. _____ in data _____ veniva comunicata l'aggiudicazione
definitiva e si disponeva l'avvio del servizio in subaffidamento nelle more

della stipula del contratto;

- che il servizio da sub affidare identificato dal Codice _____ si articola nelle corse evidenziate **nell'allegato A)** con i percorsi evidenziati **nell'allegato B)** che sono parte integrante del presente contratto;
- che la Società SVT è stata autorizzata dall'Ente affidante a sub affidare a terzi i servizi di TPL in forza del contratto di servizio n. _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il sub affidatario assume l'obbligo di effettuare, in nome e per conto della Società SVT, l'esercizio dell'attività di trasporto sulla base del programma riportato nei prospetti A) e B) allegati che fanno parte integrante del contratto.

Per l'effettuazione dei servizi il sub affidatario dovrà impiegare un autobus idoneo. Prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare ad SVT l'autobus che verrà utilizzato per il servizio fornendo la documentazione necessaria a dimostrarne l'idoneità ai sensi delle leggi vigenti in materia di T.P.L.

oppure

(solo per i servizi 840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-868-869-887-899-901-902 se effettuati con noleggio di autobus di SVT) Il subaffidatario ha indicato in sede di gara che per lo svolgimento del servizio ___ utilizzerà l'autobus messo a disposizione da SVT l'automezzo nr. sociale _____ tipo _____ targato _____ telaio _____ posti _____ anno _____ di immatricolazione _____ per il quale ha stipulato con SVT apposito contratto di locazione in data _____ prot. _____

Il Subaffidatario dovrà possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio per il ricovero dell'autobus adibito al servizio come da dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara. Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario.

ART. 2 CORRISPETTIVI

I Corrispettivi giornalieri sono evidenziati nel prospetto C) allegato, come risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, e si intendono onnicomprensivi e IVA Esclusa.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura mensile emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m., previa acquisizione del DURC.

ART. 3 DURATA

Il contratto avrà inizio il giorno 12 settembre 2016 e scadrà il giorno 10 giugno 2017.

Considerati i preannunciati tagli ai servizi e l'attuale stato di incertezza sul rinnovo delle concessioni regionali in essere, nonché le recenti novità normative, SVT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima mediante invio di raccomandata a.r., senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo, qualora nel caso vengano interrotti gli affidamenti allo stesso, o SVT debba procedere a riorganizzazioni del servizio che prevedano contrazioni del monte chilometrico attualmente assegnato o per qualsiasi altro motivo ad oggi non prevedibile.

ART. 4 VARIAZIONI

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere modificati da SVT a seguito di eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico, ecc..

In relazione a quanto sopra, il sub affidatario dovrà osservare le variazioni ai programmi di esercizio disposte da SVT, siano esse definitive o temporanee, senza sollevare eccezione alcuna.

SVT si impegna a comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:

- per le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- per le variazioni urgenti dipendenti da cause impreviste o di forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via fax, mail o telefono.

SVT non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite il personale ispettivo.

ART. 5 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO

Il sub affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire:
 - la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà l'autobus sopra descritto;
 - la messa a disposizione di un numero di persone qualificate adeguato a garantirne la regolare effettuazione;
- b) rispettare le disposizioni di SVT in tema di programmi di esercizio e relative variazioni, preventivamente rese note, ed attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale SVT preposto al controllo della rete di trasporto pubblico;

- c) rispettare la vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge e regolamenti relative alla sicurezza e alla regolarità del servizio. Il sub affidatario risponderà quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della strada, impegnandosi a sollevare SVT da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, provvedendo direttamente al pagamento della stessa;
- d) rispettare gli standard qualitativi minimi dei servizi definiti da SVT e garantire un adeguato rifornimento di titoli di viaggio per la vendita a bordo da parte dei propri conducenti. Questi ultimi dovranno inoltre effettuare il controllo dei titoli nei capolinea ed al momento della salita dei viaggiatori;
- e) garantire il decoro e la cortesia del proprio personale nei confronti dell'utenza e del personale SVT. Per essere facilmente riconoscibile, detto personale dovrà indossare la divisa in uso presso il sub affidatario o un abbigliamento costituito da:
- pantaloni lunghi monocolore grigi, blu o neri;
 - camicie monocolore bianche, azzurre, grigie, al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
 - giacche e/o giubbini monocolore grigio o blu al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
 - giacche a vento monocolore blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
 - cravatte monocolore o regimental.

L'abbinamento tra i vari capi dovrà rimanere invariato per la durata del contratto, essere utilizzato indistintamente da tutti gli operatori e comunicato a SVT, la quale potrà anche autorizzare combinazioni e/o colori diversi. Il personale del sub affidatario dovrà inoltre esporre durante tutte le fasi del servizio e lo stazionamento presso le aree aziendali e/o i capolinea/fermate il cartellino identificativo fornito da SVT;

- f) dare comunicazione tempestiva a SVT di qualsiasi disservizio o irregolarità, telefonando alla sede centrale o ai depositi periferici e facendo seguito, in giornata, con fax;
- g) impiegare in servizio esclusivamente conducenti muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC), idonei fisicamente a prestare servizio, in possesso di certificazione medica - in corso di validità - di idoneità al servizio TPL in conformità a quanto prescritto dal D.M. 88 del 23/02/1999 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti di idoneità morale. Il sub affidatario ha l'obbligo di osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico ed economico della categoria cui essi appartengono;
- h) mantenere il veicolo in perfetta efficienza, stazionarlo in luoghi adeguati, provvedere alla pulizia giornaliera al fine di rimuovere polvere, rifiuti, macchie evidenti sui pianali, sui vetri e sui posti riservati all'utenza. Dovrà inoltre prevedere una pulizia di fondo del mezzo con cadenza almeno quindicinale e questa dovrà comprendere il padiglione, le eventuali

cappelliere e bagagliere. La pulizia esterna dovrà invece avvenire in base all'occorrenza.

Dovrà essere inoltre adottata qualsiasi precauzione igienico-sanitaria con le modalità e tempistiche previste dall'Ulss competente qualora la tipologia dei passeggeri trasportati lo richieda.

- i) consentire l'esercizio della sorveglianza da parte di SVT, dei competenti Organi dell'Ente affidante (*Provincia di Vicenza o Comune di Bassano*) in materia di sicurezza dell'esercizio. A tale scopo, previa esibizione di un documento che evidenzi la loro funzione, i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti SVT incaricati del controllo del servizio avranno libero accesso ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal sub affidatario per la gestione dei servizi in oggetto. Gli stessi potranno verificare la regolarità del personale impiegato nel servizio e la presenza sull'autobus della documentazione prevista per legge. Il personale del sub affidatario dovrà fornire agli incaricati del controllo le proprie generalità ed eventualmente esibire la patente di guida, il CQC o documento equipollente, il turno di servizio e tutti i documenti che per disposizione di legge devono essere a bordo del mezzo. Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze o, nel caso non siano dipendenti, la natura del rapporto con essi instaurato. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni o vengano impiegati nuovi operatori;

- l) assumersi la responsabilità per il rischio della gestione del servizio ed agire in nome proprio. In capo al sub affidatario si pongono tutti i rapporti con i terzi. SVT sarà surrogata dallo stesso per il pagamento di obbligazioni che essa ha l'interesse di soddisfare;
- m) obbligarsi a garantire che l'autobus impiegato nel servizio, IN REGOLA CON LA REVISIONE E LA NORMATIVA SPECIFICA VIGENTE ATTINENTE AL SERVIZIO, sia adeguatamente assicurato contro l'incendio (*per gli autobus noleggiati da SVT l'assicurazione è a carico di SVT*) COMPRESO IL RICORSO TERZI, OLTRE CHE CON LE GARANZIE RCA, COMPRESA LA RC DEI TRASPORTATI: LE GARANZIE RCA DOVRANNO ESSERE DICHIARATAMENTE VALIDE ANCHE NEL CASO DI TEMPORANEO SOVRACCARICO DEL MEZZO. Il massimale della polizza assicurativa RCA non dovrà in nessun caso essere inferiore a € 15 milioni. Il Subaffidatario dovrà fornire a SVT copia della documentazione concernenti tali polizze da cui risultino scadenza, massimale ed elenco delle "azioni di rivalsa" eventualmente previste dalla Compagnia Assicuratrice: DOVRANNO ESSERE SPECIFICATEMANTE ESCLUSE LE AZIONI DI RIVALSA INERENTI ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E/O USO DI STUPEFACENTI . In caso di scadenza all'interno di validità del contratto, detta documentazione dovrà essere tempestivamente ritrasmessa ALL'ATTO DEL RINNOVO come sopra descritto.
- n) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario dovrà inviare a SVT, entro 24

(ventiquattro) ore, un dettagliato rapporto scritto. In caso di sinistro con feriti o mortale, dovrà informare immediatamente – a mezzo telefono – i responsabili SVT per consentire loro di intervenire sul luogo del sinistro, effettuare i dovuti accertamenti di legge e assolvere alle incombenze previste dal DPR 11.07.1980 n. 753.

- o) rispettare le norme di comportamento per i sub affidatari adottate da SVT, sottoscritte dalla parti per integrale accettazione che si intendono riportate e trascritte nel presente contratto quale parte integrante, ancorché non materialmente allegate.
- p) Fornire, su richiesta di SVT, i dati certificati dei servizi svolti in sub-affidamento secondo le linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto pubblico Locale.

ART. 6 PERSONALE

L'Impresa subaffidataria dovrà garantire di possedere organico adeguato al servizio oggetto del presente contratto ed alle eventuali sostituzioni.

Il personale di guida deve possedere i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88. Al riguardo, il sub affidatario si impegna a produrre copia autenticata della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale, rilasciata dall'ufficio sanitario F.S. di Verona o equivalente a verificare il perdurare di detti requisiti nell'arco di validità del presente contratto ed a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, compresi i cambi di personale.

La ditta aggiudicataria e la ditta che effettuerà la prestazione, si impegna ad impiegare in servizio esclusivamente conducenti muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC) ed in possesso dei requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 nonché di regolare visita

medica presso le F.S. o equivalente e del giudizio di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. La stessa ha l'obbligo di osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico ed economico della categoria cui essi appartengono.

ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'

In caso di sospensioni o irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, SVT provvederà a svolgere direttamente il servizio addebitando al medesimo i relativi costi. In tale ipotesi, SVT applicherà le penali pattuite all'art. 18, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il sub affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 1.6.1990 n. 146, dall'Accordo Nazionale 7.02.1991 e da altre norme eventualmente emanate in materia e recepite da accordi SVT

SVT emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.

Alle suddette disposizioni deve attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Nel caso di svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero, egli deve darne comunicazione scritta a SVT

ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO

La direzione d'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto fa capo a SVT

A tali effetti, questa curerà l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente contratto, delle prescrizioni impartite dai competenti organi dalla Regione, dalla Provincia, nonché della normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevista dal Regolamento CEE n. 561/2006 e successive modificazioni. Il sub affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a SVT di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio; nel contempo SVT si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possano essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO

Sono a carico del sub affidatario tutte le spese relative all'uso e circolazione dell'autobus quali i consumi di carburante e di lubrificante, tassa di proprietà, assicurazioni e manutenzioni.

Il subaffidatario si obbliga ad adempiere a propria cura e spese alle eventuali pratiche necessarie presso l'Autorità di Bacino e il competente Ufficio Provinciale e/o MCTC di Vicenza intese ad ottenere l'autorizzazione e la regolarizzazione della carta di circolazione dell'autobus adibito al servizio pubblico di linea di cui all'art. 1 e trasmetterne una copia a SVT.

Sull'autobus non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.

ART. 11 INDICATORI DI PERCORSO

All'inizio di ogni corsa il sub affidatario posizionerà correttamente l'indicatore di percorso presente sul mezzo. Qualora l'autobus non sia fornito di detta strumentazione o questa non sia funzionante, il sub affidatario dovrà installare sul lato interno del parabrezza in corrispondenza della porta di salita cartelli alternativi forniti da SVT. Dovrà inoltre accertare che sull'autobus sia presente e funzionante la oblitteratrice. In caso di mancato funzionamento della stessa, procederà ad annullare i biglietti strappandone un lembo in corrispondenza della banda magnetica. Il pezzo strappato dovrà essere conservato fino al termine del servizio per gli eventuali controlli da parte degli agenti accertatori.

Nell'ipotesi in cui rilevi l'intenzione degli agenti accertatori di verificare l'utenza presente sul mezzo, dovrà collaborare con essi bloccando la oblitteratrice .

ART. 12 TITOLI DI VIAGGIO

Il sub affidatario riconosce come valide le diverse tipologie di titoli di viaggio istituite da SVT e curerà la vendita a bordo dell'autobus dei biglietti di corsa semplice. A tale scopo si impegna ad averne sempre disponibile un quantitativo sufficiente e a rendicontare il venduto con periodicità mensile.

ART. 13 VERIFICHE A BORDO

Le operazioni di verifica dei titoli di viaggio sono a carico del sub affidatario mentre l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di viaggiatori irregolari compete agli agenti SVT espressamente abilitati.

Tali agenti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio e il sub affidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il subaffidatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i, con scadenza 90 giorni dopo la conclusione del contratto.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei

quali è prevista l'applicazione di penali: SVT, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- a) per mancata effettuazione dei servizi;
- b) per la perdita in capo al sub affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- c) qualora il sub affidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- d) qualora il sub affidatario non esegua gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da SVT o dai competenti organi;
- e) qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 5 e art. 6 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- f) qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi di cui agli art. 4 e art. 5 in ordine alla applicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;

- g) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite da SVT in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- h) qualora il sub affidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- i) qualora il sub affidatario, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- j) cessione anche parziale del contratto

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora SVT comunichi al sub affidatario, mediante raccomandata a.r., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta a SVT la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all' art. 18 del presente contratto e gli ulteriori danni.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi :

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con la Provincia di Vicenza:
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivante da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni o conferimenti di ramo d'azienda, ecc.

ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di SVT delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da lettera raccomandata a.r..

ART. 18 PENALI

Vengono concordate tra le parti le seguenti penali per inadempienze:

- Mancate corse.

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. Per

mancata corsa si intende:

- la corsa non effettuata;
- la partenza comunque in anticipo.

- Ritardi.

Qualora il servizio venga espletato con ritardo alla partenza iniziale o ingiustificato negli altri casi, rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del sub affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- Euro 30,00 per ripetuti ritardi fino a 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Euro 60,00 per ripetuti ritardi oltre 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati.

- Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio o irregolarità nell'espletamento del servizio, di guasto o malfunzionamento del mezzo o degli impianti.

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente capitolato è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

- Percorso diverso.

Qualora gli addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito da SVT, al di fuori dei casi di forza maggiore, il sub affidatario deve corrispondere una penale di Euro 60,00 per ogni corsa errata.

- **Mancata vendita biglietti.**

Nel caso in cui il personale di guida sia rimasto sprovvisto di biglietti o, per qualunque motivo, non li venda a chi ne fa richiesta, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00 per ogni viaggiatore trovato privo del titolo di viaggio sull'autobus e che non sia stato informato sull'opportunità di acquistarlo a bordo.

- **Mancate fermate.**

Per ogni salto di fermata accertato ed imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00.

- **Comportamento scorretto dell'autista o mancanza di collaborazione dello stesso con SVT.**

Per ogni accertato comportamento scorretto dell'autista nei confronti dell'utenza o del personale di controllo, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. La medesima penale sarà applicata nei casi in cui il conducente non collabori con il personale SVT nelle operazioni di controllo dell'utenza, ad esempio non tenga i pezzi dei biglietti strappati quando l'obliteratrice non funziona, non spenga l'obliteratrice quando l'agente accertatore sale a bordo per verificare i titoli di viaggio, ecc..

- **Mancata esposizione della tessera identificativa dell'autista.**

Qualora il personale di guida non esponga la tessera identificativa fornita da SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di € 50,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal

primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

- **Mancato utilizzo della divisa da parte dell'autista.**

Qualora il personale di guida non sia facilmente riconoscibile o non indossi la propria divisa o quella pattuita con SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di Euro 30,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

- **Mancata trasmissione dell'elenco del personale utilizzato e/o eventuali aggiornamenti.**

L'elenco degli operatori del servizio deve essere trasmesso in via preventiva all'inizio del contratto e aggiornato di volta in volta prima dell'impiego di un nuovo operatore. Qualora ciò non avvenga, nel primo caso la penale sarà di Euro 300,00/giorno per i primi 3 giorni e di Euro 500,00 per ogni giorno ulteriore. Decorsi 7 giorni dall'accertamento della mancanza, l'Azienda potrà recedere con il solo preavviso di almeno 48 ore e senza alcun riconoscimento di danni o altri oneri. Nell'ipotesi di mancato aggiornamento la penale sarà di Euro 100/giorno per ogni nuovo operatore.

L'importo delle penali verrà trattenuto all'atto del pagamento delle fatture per i servizi effettuati. Qualora non vi fosse capienza, la differenza dovrà

essere pagata entro i 30 giorni successivi.

ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI

Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, il sub affidatario si impegna a garantire, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, gli stessi standard di qualità applicati in forza del contratto di servizio con l'ente affidante, indicati nei documenti di gara.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato

ART. 21 ALIQUOTA IVA

Sul corrispettivo dovuto da SVT al sub affidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10%.

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 nr. 633.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Subaffidatario si impegna ad assumere anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche.

Vi comunichiamo che il numero identificativo CIG è _____.

Questo codice dovrà essere riportato in fattura e richiamato in ogni attività successiva afferente alla presente procedura.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso e ad importo fisso a' sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) parte II della Tariffa allegata al citato DPR.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del sub affidatario.

ART. 24 NORME APPLICABILI

Con la sottoscrizione del presente contratto il sub affidatario dichiara espressamente di conoscere le disposizioni generali e particolari regolanti il contratto di trasporto ed, in particolare, gli artt. 1678, 1679, 1681 del C.C. e si impegna ad osservare le norme previste dalla L.R. 25/1998 e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 25 RINVIO

Per quanto non espressamente regolato con il presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 applicabile ai settori speciali

Allegati **A), B)** : corse e relativi percorsi.

Allegato **C)** : corrispettivi giornalieri

Vicenza, _____

LA SOCIETA' AFFIDANTE

LA SUB AFFIDATARIA

Agli effetti dell'art.1341, comma II del Codice Civile, le parti si danno reciprocamente atto di aver attentamente letto ed approvato espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 -21 -22 - 23 - 24-25 del presente contratto.

LA SOCIETA' AFFIDANTE

LA SUB AFFIDATARIA